

FOGLIO INFORMATIVO
“CESSIONE PRO SOLUTO BONUS CREDITO D’IMPOSTA”
19 DICEMBRE 2025

Informazioni sulla Banca

BFF Bank S.p.A.

Sede legale e direzione generale: Viale Scarampo, n°15 – 20148 Milano

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto:
02.49905.1

Numero di fax: 02 49905.202

E-mail e sito internet: info-it@bff.com; www.bff.com

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese: 07960110158

Numero iscrizione all’Albo Banche 5751 - – Codice ABI 5000

Aderente al F.I.T.D.

Capogruppo del gruppo bancario “BFF Banking Group” - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Capitale Sociale: Euro 145.250.739,40 i.v.

Aderente all’Assifact – Associazione Italiana per il Factoring.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO INCARICATO (PER OFFERTA FUORI SEDE)

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati (nome, indirizzo, telefono, e-mail), la qualifica (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Indirizzo/Telefono/Email:

Qualifica:

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero:

COS'E' LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI BONUS CREDITI D'IMPOSTA

La cessione pro soluto di bonus di credito d'imposta (c.d. "Bonus fiscali") viene realizzata mediante un contratto con il quale la Banca (il "Cessionario") acquista i bonus fiscali come disciplinati dal D.L. nr. 34/2020 ("**Decreto Rilancio**") e ss.mm.ii da una società (il "Cedente") che ha maturato il Bonus fiscale ai sensi della normativa vigente. Trattasi di un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del Bonus fiscale alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla legge che lo disciplina.

La cessione del credito alla Banca sarà perfezionata previa verifica preliminare, a mezzo di due diligence, delle caratteristiche (esistenza, certezza, debenza) dei Bonus fiscali da parte di consulenti tecnici e fiscali di gradimento della Banca stessa.

I Bonus fiscali cedibili sorgono, a titolo esemplificativo, dallo svolgimento di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, per interventi antisismici, per installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ovvero da spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed appartengono a due macro categorie, quella dei "Superbonus" e quella degli "Ecobonus": i primi consentono una detrazione fiscale in quattro/cinque anni e pari al 110%, i secondi consentono una detrazione fiscale in dieci anni e pari ad aliquote variabili (tra il 50% e il 75%) indicate nella normativa di riferimento.

Il Cedente del bonus fiscale, potenziale cliente di BFF, dovrà inserire la richiesta di cessione sul portale dell'Agenzia delle Entrate denominato "piattaforma cessione crediti" e l'erogazione del corrispettivo verrà effettuata da BFF decorsi 5 giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta di cessione sulla piattaforma.

Una volta inserita la cessione da parte del richiedente, la somma sarà visualizzabile nel cassetto fiscale del Cessionario previa sua accettazione alla cessione.

La cessione sarà, pertanto, perfezionata senza atto notarile, con il trasferimento del Bonus dal cassetto fiscale del Cedente al cassetto fiscale di BFF, così come operativamente descritto dal manuale utente piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate.

Verrà inoltre sottoscritto il contratto di cessione con il Cedente contenente le caratteristiche dell'operazione, gli aspetti di pricing, le garanzie/dichiarazioni sul credito, clausole retrocessione/compensazione la documentazione a fronte dei quali BFF effettuerà l'anticipazione del credito. Il contratto ha la forma di un accordo quadro di cessione.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce *i)* la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti ceduti e si assume le obbligazioni a proprio carico indicate in contratto; *ii)* la completezza di tutta la documentazione probatoria, concernente tutto il credito ceduto; *iii)* l'inesistenza di ragioni di credito del debitore e/o di terzi nei confronti del cliente che possano dar luogo a compensazioni anche parziali del credito ceduto; *iv)* la titolarità del credito e la sua fruibilità.

I casi di decadenza della garanzia sono indicati nel contratto e comportano l'obbligo per il Cedente di riacquisto dei crediti ceduti, la relativa risoluzione della cessione, con legittimazione della Banca a richiedere la restituzione delle somme pagate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, maggiorati gli interessi contrattualmente previsti oltreché l'obbligo del Cedente di

indennizzare e manlevare la Banca per ogni danno, perdita, pretesa, costo o spesa da quest'ultima subiti o sofferti a causa di tali inadempimenti e violazioni.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

	VOCI	COSTI
Commissioni	Commissione per l'acquisto dei Bonus fiscali	La commissione di acquisto pro soluto è calcolata tenuto conto dell'intervallo temporale nel quale il factor prevede di incassare la totalità dei crediti, nel rispetto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM, con riferimento alla Categoria 2, prevista dalla Sezione I, Paragrafo B.1., delle Istruzioni della Banca d'Italia) rilevato da Banca d'Italia nel periodo di riferimento. Sul sito di BFF Bank S.p.A. è possibile consultare la tabella con l'andamento del tasso sopra detto in vigore
	Commissione per i bonifici	Euro 20,00 per bonifico
Tasso massimo applicabile	Tasso massimo applicato nei casi di risoluzione della Cessione	Euribor media mese precedente 3 mesi + 600 bps divisore 365. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor sarà considerato pari a zero. Per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor non assumerà un valore pari a zero.
Altre condizioni e spese	Spese istruttoria pratica	Euro 1.500,00
	Spese per lo svolgimento dell'attività di due diligence tecnica e/o fiscale da parte del/i Terzo/i Verificatore/i	In misura percentuale calcolata sui crediti oggetto di potenziale cessione.
	Spese registrazione contratto	Il contratto si perfeziona a mezzo di corrispondenza commerciale: eventuali spese di registrazione del contratto e/o degli atti allo stesso inerenti o comunque connessi restano a carico del cliente
	Spese di rinnovo pratica	Euro 750,00

	VOCI	COSTI
	Spese per informazioni sul debitore	Euro 200,00 per anno o al verificarsi dell'evento
	Spese postali	Costo di spedizione + 5%
	Spese invio comunicazioni alla clientela	Euro 5,00 per comunicazione
Valute	Valute applicate alle erogazioni	Come da data indicata in proposta d'acquisto

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet www.bff.com.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

La Banca e il cliente possono recedere dal Contratto senza alcuna penale, senza spese di chiusura e senza specificarne le ragioni, inviando messaggio di posta elettronica, un fax di avvenuto inoltro o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o una pec ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale.

Se la Banca modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Immediata

Sia la Banca che il cliente potranno, in qualsiasi momento, comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, senza alcun obbligo di motivazione, la rispettiva intenzione di non procedere ulteriormente nel rapporto disciplinato dalla presente, con riferimento esclusivamente ai crediti non ancora ceduti, senza alcun pregiudizio per le operazioni effettuate.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di BFF Bank S.p.A., all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Reclami, (indirizzo postale Viale Scarampo, 15 20148 Milano;; indirizzo e-mail: reclami@bff.com, PEC: reclami@pec.bffgroup.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it, dal sito www.bff.com e disponibili presso le sedi della società. Il ricorso all'ABF esonera il cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al capoverso successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria e, in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente e l'intermediario si possono rivolgere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, tel 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it ove potranno ricorrere: *i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario*. Nel sito il cliente potrà trovare gli appositi moduli e regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Amministrazione Finanziaria: indica l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione, nonché qualsiasi altra competente autorità fiscale italiana, ufficio, dipartimento o amministrazione finanziaria inclusa qualsiasi Agenzia delle Entrate e qualsiasi Agente della Riscossione.

Bonus fiscali: per bonus fiscali si intendono i crediti d'imposta la cui disciplina è contenuta nel D.L. nr. 34/2020 ("Decreto Rilancio"), e ss.mm.ii..

Cedente: indica il cliente (inteso quale "persona giuridica") della Banca, cioè la controparte del contratto di cessione pro soluto dei Bonus fiscali.

Due diligence tecnica e/o fiscale: attività di studio, esame e verifica preliminare delle caratteristiche (esistenza, certezza, debenza) dei bonus fiscali proposti in cessione affidata a consulenti tecnici e fiscali di gradimento della Banca stessa.

Commissione per l'acquisto dei bonus fiscali: indica la percentuale calcolata sull'importo pari al valore nominale dei crediti ceduti (al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per compensazioni o simili).

Pro soluto: indica l'assunzione da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore non dipendente da fatto del Cedente o di terzi, né da vizi del Credito.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla Banca al cliente Cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta e alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail; pec) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

Terzo Verificatore: consulente di gradimento del Cessionario il quale svolge l'attività di Due diligence tecnica e/o fiscale sui Bonus Fiscali oggetto di potenziale cessione.